



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |           |          |            |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA   | VITO     | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO  | GIUSEPPE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MONTANARO | PINA     | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1123/2016  
depositato il 10/06/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101270/2015 IRPEF-ADD.REG. 20  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101270/2015 IRPEF-ADD.COM. 20  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101270/2015 IRPEF-ALTRO 2010  
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

**[REDACTED]**  
**[REDACTED]**

difeso da:

MONTANARO VITO  
CORSO UMBERTO I 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1123/2016

UDIENZA DEL

13/12/2016 ore 09:00

N° 728

PRONUNCIATA IL:

13-12-16

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14-3-17

Il Segretario

*[Signature]*

Commissione Tributaria Provinciale

di Taranto

RGR N.1123/2016

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10/06/2016, il sig. ██████████, legalmente rappresentato e tutti meglio qualificati in atti, si oppone avverso avviso di accertamento n. TVP01P101270/2015 per l'anno 2010, emesso ai fini Irpef dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto.

Fatto: l'atto impugnato è scaturito dalla rilevazione di uno scostamento per il periodo di imposta 2010 tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente ex art. 38 c.4 e seguenti del dpr 600/73.

In ricorso, il ricorrente chiede: annullare l'atto impugnato; in via gradata, disporre la riduzione massima degli importi riportati nell'accertamento; vittoria di spese di giustizia. Il ricorrente eccepisce: a) diritto: 1. In via preliminare, eccezioni che caducano in toto la rettifica: accertamento operato ai sensi dell'art. 38 dpr 600/73; è palesemente inappropriato l'utilizzo delle medie Istat; violazione dell'art. 44 dpr 600/73. 2. Ulteriori motivazioni: difetto di motivazione rispetto alla scelta del metodo di accertamento; erroneità dei risultati dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del dpr 600/73; la valenza probatoria nell'accertamento sintetico e le presunzioni semplici; violazioni e inosservanza dello statuto del contribuente art. 12 c. 7 l. 212/2000. b) merito: 1. Il percorso accertativo dell'ufficio, a conclusione della attività istruttoria, l'ufficio non esplicitava le ragioni del rigetto delle motivazioni offerte dal contribuente anche per quel che riguarda il mutuo. 2. Nullità dell'accertamento non motivato sulle deduzioni e sulla documentazione prodotte dal contribuente nella fase precontenziosa, specificatamente per quel che riguarda i redditi conseguiti negli anni pregressi, l'effettiva consistenza delle rate di mutuo, l'erronea imputazione al ricorrente dell'auto targata ██████████ di esclusiva proprietà dell'ex coniuge, errori dell'ufficio in relazione alle spese certe, alle spese per elementi certi che rivestono carattere induttivo. 3. Incremento del patrimonio netto, considerando che erroneamente è stato ricompreso dall'ufficio l'acquisto dell'auto targata ██████████ di esclusiva proprietà dell'ex coniuge. Il ricorrente fa osservare che, a fronte del reddito accertato di euro 63.835,00, l'ufficio ha esercitato una pretesa erronea, illegittima e infondata, poichè: alcune rate di mutuo, come precisato nel verbale del 9/12/2015, per €. 12.580,00 erano state pagate dal suocero, come rilevabile dalla documentazione che il ricorrente si riserva di versare; l'auto targata ██████████ di esclusiva proprietà dell'ex coniuge; l'ufficio non poteva avvalersi per le spese di trasporto dell'importo di €.5.847,00 superiore a quello di €. 5.243,00 riportato nei due inviti notificati; l'ufficio doveva riconoscere la deducibilità degli interessi passivi relativi al pagamento dei mutui. 4. Nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato (art. 42 c.1 e 3 del dpr

600/73 e 56 del dpr 633). 5. Immotivazione delle sanzioni, nonché mancata applicazione delle riduzioni/mitigazioni.

L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto, con controdeduzioni depositate il 15/07/2016 - Prot. N. 2016/35464 -, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. L'ufficio eccepisce: A. Eccezioni preliminari: 1. elementi indice di capacità contributiva, partendo da elementi certi, l'ufficio è autorizzato a ricalcolare il reddito secondo le norme di legge. 2. Utilizzo delle medie istat, l'utilizzo è consentito dal dl 78/2010. 3. Violazione art. 44 dpr 600/73, il Comune di Taranto non ha stipulato ovvero rinnovato la convenzione con l'ufficio. B) ulteriori motivazioni: 1. Difetto di motivazione rispetto alla scelta del metodo di accertamento, la scelta in ordine alle modalità dell'accertamento spetta all'ufficio. C) erroneità dei risultati dell'accertamento e presunzioni semplici, nell'avviso di accertamento sono state riportate le risultanze a seguito di contraddittorio avuto con l'ufficio. D) violazione art. 12 c. 7 l. 212/2000, la fattispecie in esame non è tra quelle cui la legge prevede la redazione di un pvc. E) In merito: 1. Le spese venivano rideterminate sulla scorta di quanto presentato dal contribuente, mentre non poteva essere accolta la circostanza che alcune rate di mutuo erano state pagate dal padre del proprio ex coniuge, in quanto tale circostanza non era provata documentalmente né è stata provata in fase contenziosa. Circa la dichiarazione di veridicità del fratello ~~\_\_\_\_\_~~, peraltro non convivente, non può essere considerata una valida prova (Cass. N. 24958/2011). Dal raffronto tra le spese sostenute ed il profilo reddituale del ricorrente, emerge che la parte presenta una capacità di spesa ben lungi dall'essere proporzionata agli introiti reddituali. 2. Difetto di sottoscrizione, si allega il provvedimento di delega.

#### Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo ed all'esito della udienza di trattazione della controversia, in relazione ai motivi di ricorso addotti dalla parte ricorrente, osserva: 1) l'eccezione sollevata in diritto: In via preliminare, eccezioni che caducano in toto la rettifica: accertamento operato ai sensi dell'art. 38 dpr 600/73; è palesemente inappropriato, l'utilizzo delle medie Istat; violazione dell'art. 44 dpr 600/73, non può essere accolta perchè infondata. In proposito, la Commissione, in ciò anche accogliendo le argomentazioni addotte dall'ufficio nelle sue controdeduzioni perchè valide, rileva la legittimità della procedura di accertamento ex art. 38 dpr 600/73, perchè fondata sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi, così come è legittimo l'utilizzo delle medie Istat perchè correlate ad elementi certi oggetto di accertamento, così come non provato dal ricorrente risulta la pretesa la violazione dell'art. 44 dpr 600/73. 2) l'eccezione " Ulteriori motivazioni: difetto di motivazione rispetto alla scelta del metodo di accertamento; erroneità dei risultati dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del dpr 600/73; la valenza probatoria nell'accertamento sintetico e le presunzioni semplici; violazioni e inosservanza dello statuto del contribuente art. 12 c. 7 l. 212/2000" non è fondata. Infatti, la Commissione rileva che nella presente fattispecie: le spese certe sono superiori a quanto dichiarato dal ricorrente nell'anno di imposta 2010; la normativa in materia non prevede alcuna redazione di pvc. 3) l'eccezione " nel merito" è parzialmente fondata. In proposito, la Commissione rileva che: a) "l'effettiva consistenza delle rate di mutuo" risulta soltanto asserita dal ricorrente che non ha documentato e/o provato sia che le rate euro 12.580,00 sono state versate dal padre del coniuge (cfr. 3 di 18 dell'atto impugnato e pag. 12 del

ricorso) sia che il fratello del ricorrente, cointestatario del mutuo, abbia contribuito al pagamento delle rate di mutuo. In relazione a quest'ultima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la Commissione precisa che: si rileva l'omessa allegazione ad essa della copia del documento di identità relativo al suo firmatario, il che rende la dichiarazione stessa non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa e comporta quindi che la dichiarazione sia da considerare nulla per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per effetto di successiva produzione. Tuttavia, la commissione intende comunque valutare la produzione di tale documentazione, precisando che essa ha valore di mero elemento indiziario; nel caso di specie, la Commissione evidenzia che la citata dichiarazione, non essendo suffragata da ulteriori riscontri probatori, non può essere ritenuta sufficiente a comprovare il suo contenuto. b) "erronea imputazione al ricorrente dell'auto targata [REDACTED] di esclusiva proprietà dell'ex coniuge", essa è accoglibile perchè fondata, così come si rileva dalla documentazione (certificato di proprietà) esibita dal ricorrente in ricorso. 4) l'eccezione "Nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato" non può essere accolta perchè infondata, atteso che nel caso di specie il delegante alla firma dell'atto è direttore dirigente di ruolo, così come documentato dalla parte resistente che produce in atti "Disposizione n.66/2015. Prot. N. 2015/332/RAD del 20/10/2015". Per tutto quanto innanzi, la Commissione accoglie il ricorso per quanto di ragione, disponendo la rideterminazione della pretesa impositiva dell'ufficio, considerando l'erronea imputazione al ricorrente dell'auto targata [REDACTED]. La Commissione, tenuto conto della parziale soccombenza delle parti in giudizio, dispone il compenso delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso per quanto di ragione, disponendo la rideterminazione della pretesa impositiva dell'ufficio, considerando l'erronea imputazione al ricorrente dell'auto targata [REDACTED]. Spese compensate.

Taranto, 13 dicembre 2016

Il Presidente

Il Relatore